



## **REGIONE CALABRIA**

### **LEGGE REGIONALE**

**RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEI DEBITI FUORI BILANCIO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 73, COMMA 1, LETTERA A) E LETTERA E) DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DELLE REGIONI, DEGLI ENTI LOCALI E DEI LORO ORGANISMI, A NORMA DEGLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE 5 MAGGIO 2009, N. 42)**

Approvata dal Consiglio regionale  
nella seduta del 29 giugno 2017

*Si assegna il numero **30**  
della serie delle leggi regionali  
dell'anno **2017***

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

### Art. 1

(Riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive e da acquisizioni di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera a) e lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio del Consiglio regionale della Calabria derivanti da sentenze esecutive di condanna e da acquisizioni di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa per la somma complessiva di 36.114,98 euro, come da tabella allegata che fa parte integrante della presente legge.

### Art. 2

(Copertura finanziaria)

1. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'articolo 1 si provvede con le risorse disponibili nel bilancio 2017-2019 del Consiglio regionale della Calabria, esercizio 2017, allocate al Programma U.20.03 Capitolo 82512 Articolo 512, recante "Fondo per rischi di soccombenza spese legali, transazioni e debiti fuori bilancio".

### Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 5 luglio 2017.

**OLIVERIO**